Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00039952 00000C46B W1CEN001
00009624 09/12/2021 09:02:06
4578-00088 0B884FF9C14340F4
IDENTIFICATIVO : 01181204262640
0 1 18 120426 264 0

REGIONE LOMBARDIA
REPERTORIO
N. 424 /LO

REGIONE LOMBARDIA

GIUNTA REGIONALE

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI

REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI LODI IN DATA 15/12/2021 AL NUMERO 9 SERIE 2

C.F. : 80050050154

SCHEMA DI CONTRATTO

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI REGIONE LOMBARDIA

Schema di contratto per i lavori inerenti la LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE E RIMOZIONE DELLE ALBERATURE IN ALVEO DEL CAVO ROGGIONE (cod. LO015) IN COMUNE DI LODI

– CUP: E15H21000070001, CIG 8862121599:

L'anno 2021, il giorno 9 del mese di dicembre in Lodi,

TRA:

Regione Lombardia Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi con sede in Via Haussmann 7/11 - 26900 Lodi, nella persona di Fabio Lombardi, nato a Stradella (PV) il 29/11/1967, il quale agisce in quest'atto in nome e per conto del suddetto Ente, (di seguito indicato come committente);

E

Impresa TECNO A.F.E.S. s.r.l. Loc. C.na Quarta 26845 CODOGNO (LO) C.F. e P. IVA 10029680153 n° aut. 83 - 14/10/02

b)- Sig. Battistotti Giulio nato a Codogno (LO) il 23/02/1939, C.F. BTTGLI39B23C816J, residente in Codogno in Via Località Cascina Quarta, 2, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta TECNO A.F.E.S. S.R.L. con sede legale in Codogno, cap 26845, loc. Cascina Quarta (LO) – Via Cascina Quarta, 2 - P.IVA 10029680153, n. di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Lodi al n°. di repertorio economico amministrativo 10029680153 , di seguito nel presente atto denominato "appaltatore".

PREMESSO

- che con decreto dell'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi n. 10812

in data 04/08/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo dei lavori da appaltare di € 36.742,63 di cui € 35.536,53 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 1.206,10 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta ed è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto dei lavori in oggetto, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante:

- corrispettivo a corpo e a misura:
- offerta di ribasso sull'importo dei lavori.

- che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 59 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e come da verbale di gara in data 06/10/2021, è risultata aggiudicataria definitiva la ditta TECNO A.F.E.S. S.R.L. con sede legale in Codogno, cap 26845, loc. Cascina Quarta (LO) – Via Cascina Quarta, 2 - P.IVA 10029680153, che ha offerto un ribasso d'asta del 1,00% (uno percento);

- che l'importo di aggiudicazione risulta essere di € 36.375,20, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad € 1.206,10

- che è stata effettuata con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati in sede di offerta;

- che è stato acquisito il DURC ai sensi e per gli effetti della Legge n. 266/2002 e s.m.i.;

- che trattandosi di appalto di importo non superiore a € 150.000,00 non si è reso necessario acquisire il certificato antimafia, di cui all'art. 87 D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 e s.m.i. la ditta ha presentato apposita autodichiarazione in ordine alla composizione societaria di cui al medesimo articolo;

– che è stato emesso il provvedimento di aggiudicazione definitiva che è divenuto efficace con

decreto n. 14072 in data 21/10/2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 *– OGGETTO DEL CONTRATTO*

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori in oggetto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 2 *– ALLEGATI AL CONTRATTO*

Ai sensi dell'art. 137 del DPR 207/2010 sono parte integrante del contratto, e qui si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accertati dall'appaltatore, anche se non materialmente allegati:

il capitolato generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i.;

il capitolato speciale;

gli elaborati grafici progettuali;

le relazioni;

l'elenco dei prezzi unitari;

i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

il cronoprogramma;

le polizze di garanzia.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole

grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 – *AMMONTARE DEL CONTRATTO*

L'importo contrattuale ammonta a **€ 36.375,20** (+ IVA 22%) di cui € 1.206,10 (+ IVA 22 %) costi per la sicurezza.

Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis Decr. Legisl. vo 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 4 - *DOMICILIO DELL'APPALTATORE*

L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Codogno (LO), all'indirizzo Cascina Quarta 2, presso la sede legale dell'azienda.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ARTICOLO 5 – *TERMINI, PENALI E PROROGHE*

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di **30 giorni**, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a € 36,37 per ogni giorno di ritardo.

La penale è comminata dal Responsabile unico del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

I presupposti in base ai quali il Responsabile unico del procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 6 – *SOSPENSIONI/RIPRESE DEI LAVORI*

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori per cause di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a

regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 Decr. Lgs. 50/2016.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

ARTICOLO 7 - *ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE*

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) lo smaltimento, a propria cura e spese e in conformità alle disposizioni di legge, di qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri previsti dal presente contratto, e quelli previsti dall'art. 35 Legge 248/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 8 *- CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI*

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel

computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

ARTICOLO 9 - *ADEGUAMENTO DEI PREZZI*

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 10 – *PAGAMENTI– MODALITA'*

All'Appaltatore saranno corrisposti, per i lavori in corso d'opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà un importo pari ad almeno Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) al netto del ribasso e delle trattenute di legge.

Il certificato di pagamento è emesso dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Non sono dovuti interessi qualora i ritardi nei pagamenti siano riconducibili esclusivamente a ritardi nell'erogazione dei fondi da parte degli Enti concessionari di mutui o di contributi.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile.

I pagamenti relativi ai lavori saranno effettuati, a mezzo di mandato di pagamento, con le modalità di cui al vigente Regolamento di Contabilità.

L'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto corrente dallo stesso indicato con dichiarazione acquisita dall'Ente. L'appaltatore si impegna a comunicare all'Ente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La liquidazione sulle coordinate indicate dall'appaltatore economico esonera l'Ente da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

L'appaltatore prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dall'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi al momento del pagamento stesso.

L'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi informa l'appaltatore che le fatture relative al presente affidamento dovranno essere completate con gli estremi del contratto come previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000 e che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. n. 55/2013, il codice IPA del Servizio destinatario delle fatture elettroniche è: ICGDBD.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto pubblico o scrittura privata autenticata, debitamente notificata ed accettata dalla stazione appaltante, devono indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

I pagamenti sono subordinati all'acquisizione di DURC regolare in corso di validità, nonché alle verifiche di regolarità fiscale.

In caso di subappalto si applica il disposto dell'art. 105 del Decr. Legisl. vo n. 50/2016.

ARTICOLO 11 *– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI*

L'appaltatore, nella stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 si obbliga a comunicare all'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore si obbliga a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. relativi al presente appalto.

L'appaltatore si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 12 *- REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE*

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente

contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla loro emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

***ARTICOLO 13** - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO*

La risoluzione ed il recesso del contratto sono regolati dagli artt. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti ulteriori casi:

a) subappalto abusivo, cessione, anche solo parziale del contratto;

b) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto;

c) superamento delle penali oltre il limite del 10% del valore contrattuale.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

A seguito della risoluzione contrattuale verranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. Si intendono comunque a carico dell'appaltatore inadempiente:

1. l'eventuale maggiore costo del nuovo appalto per il completamento dei lavori;
2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

ARTICOLO 14 - *ACCORDO BONARIO E CONTROVERSIE*

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10%, il responsabile unico del procedimento è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 205 D. Lgs. vo n. 50/2016, la procedura di accordo bonario.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è devoluta al Foro di Pavia.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ARTICOLO 15 *ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA*

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei

lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicano le procedure previste in materia dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 – **SUBAPPALTO/CESSIONE**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatta salva l'applicazione dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 17 - *GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA*

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) conforme ai modelli di cui al D.M. n. 123/2004, mediante fidejussione assicurativa numero 407671818 in data 05/11/2021 rilasciata dalla società AXA Assicurazione S.P.A. agenzia di Lodi per l'importo di Euro 1.819,37 pari al 5 % per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Lo svincolo, nei termini e per le entità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della

preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.

ARTICOLO 18 - *RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE*

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza n. 407672544 in data 15/11/2021 SEZIONE A rilasciata dalla società AXA Assicurazioni S.P.A. agenzia di Lodi per un massimale di Euro 500.000,00 € (CAR).

L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza n. 407672544 in data 11/11/2021 SEZIONE A rilasciata dalla società AXA Assicurazioni S.P.A. agenzia di Lodi per un massimale di Euro 1.500.000,00 €

ARTICOLO 19 - *CONTROVERSIE*

E' esclusa la competenza arbitrale per qualsiasi controversia nell'esecuzione del presente contratto. Per ogni vertenza giudiziale il Tribunale competente per territorio è quello di Pavia.

ARTICOLO 20 *– RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI*

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 21 *- SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE*

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 22 *-TRATTAMENTO DEI DATI*

Ai sensi di quanto previsto dal Decr. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i., in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente contratto.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Il presente schema di contratto viene redatto in 3 (tre) originali e consta di n. 14 facciate, compresa la presente pagina.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA STAZIONE APPALTANTE	PER L'APPALTATORE
Il R.U.P.	Legale rappresentante
Dott. Fabio Lombardi	**Geom. Giulio Battistotti**

UFFICIO TERRITORIALE E REGIONALE LODI PAVIA REGIONE LOMBARDIA

Impresa TECNO A.F.E.S. s.r.l.
Loc. Cà la Quarta - 26845 CODOGNO (LO)
C.F. e P.IVA 10026010152 - Cod. Fisc. 33 - 14/10/02

Il sottoscritto Dott. Fabio Lombardi, Dirigente della U.O. sede territoriale di Lodi-Pavia, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n°15, dopo aver accertato l'identità personale del sig.

Giulio Battistotti;

ATTESTA

Che il sig. Giulio Battistotti ha apposto in sua presenza la propria firma sul sopra steso contratto in fine e sul margine di ciascun foglio nella sua qualità di legale rappresentante e che tale firma è vera ed autentica.

Lodi 09/12/2021

Il Dirigente della sede territoriale Pavia Lodi

Dott. Fabio Lombardi



